



Comune di Spinoso
Provincia di Potenza
Ufficio del Sindaco



Reg. Ord. n° 17/2020 -----
Prot. n° 4839 del 25.10.2020 -----

Spinoso, 24 ottobre 2020

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCO GIOCHI (Via Extramurale) e del CAMPO DI CALCETTO (Via Piantani)
Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19**

IL SINDACO

VISTO la delibera del Consiglio Dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19;

VISTA la delibera del Consiglio Dei Ministri del 07 ottobre 2020, con la quale è stata deliberata la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTO l'articolo 54 del TUEL;

VISTO l'articolo 32 della legge n. 833 del 23/12/1978, il quale dispone che: "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ... Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VALUTATO il principio di *precauzione* in materia sanitaria, laddove "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire

l'adozione di misure adeguate ed effettive ... dirette a prevenire il rischio medesimo (Trattato di Maastricht – Costituzione Europea art. III 233 · art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);

VISTO l'articolo 32 e 117, comma 2° nonché l'articolo 118 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

RICHIAMATI i Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, aventi per oggetto l'emergenza sanitaria Covid-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 39 del 21.10.2020; *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del Pag 1 di 4 divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

RILEVATO che l'accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e, in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).

CONSIDERATO che le linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di consentire l'utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono specifiche attività di manutenzione, di gestione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

CONSIDERATO che sono stati registrati fenomeni continui di assembramenti di minorenni ed adulti nelle aree oggetto della presente ordinanza;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

RITENUTA necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Sulla base delle motivazioni in premessa, **la chiusura dal 26 Ottobre 2020 delle seguenti aree:**

- 1. Parco giochi Via Extramurale;**
- 2. Campo di calcetto Via Piantani;**

DISPONE

che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione web ufficiali. Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- ALLA PREFETTURA DI POTENZA
- ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI POTENZA
- AL COMANDO STAZIONE DI CARABINIERI DI MONTEMURRO

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Basilicata entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

DÀ ATTO che l'efficacia delle presenti misure, in vigore dalla data di pubblicazione, avrà durata fino al successivo provvedimento di revoca

IL SINDACO
- Pasquale De Luise -

